# REGOLAMENTO DELLE PROVE D'ESAME D'IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE DI CUI AL D.M. 300/90

### Approvato con Deliberazione della Giunta Camerale n.67 del 11/4/2011

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito di quanto previsto dal D.M. 300/90, le modalità per lo svolgimento delle prove d'idoneità presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma (di seguito denominata Camera di commercio di Roma) ai fini dell'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.

# Art. 2 – Requisiti per l'ammissione e modalità di presentazione delle domande di ammissione

Possono partecipare alla sessione d'esame i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti o con comprovato domicilio professionale nella circoscrizione di competenza della Camera di commercio di Roma. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla competente Autorità.

Per partecipare alla sessione d'esame è necessario che i candidati siano in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado; per i titoli di studio conseguiti all'estero l'equipollenza sarà accertata sulla base delle vigenti disposizioni.

E' necessario, altresì, che i candidati abbiano frequentato specifico corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto dalle Regioni, ai sensi della vigente normativa.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esami. Il difetto dei requisiti prescritti comporta, da parte dell'Ente, il diniego alla partecipazione alla sessione d'esami. La domanda, pena l'esclusione, deve essere compilata in ogni sua parte, secondo quanto previsto dalla modulistica in uso presso la Camera di Commercio e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. La Camera di commercio di Roma si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda. Le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione. La Camera di commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore congruo termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili. In questo caso la partecipazione all'esame è sospesa.

Coloro che non hanno superato l'esame possono ripresentare una nuova istanza a condizione che siano trascorsi sei mesi dalla data di notifica dell'esito negativo dell'esame precedente sostenuto presso una qualunque Camera di commercio.

#### Art. 3 – Commissione esaminatrice

All'espletamento delle procedure d'esame attende una Commissione nominata dal Presidente della Camera di commercio di Roma ai sensi dell'art. 1 del D.M. 589/93 e composta dal Segretario generale dell'Ente o da un suo Delegato, che la presiede, e da due docenti di scuola secondaria superiore specializzati nelle materie sulle quali vertono le prove d'esame di cui all'art. 4.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Camera di commercio di Roma inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla categoria C.

Per l'espletamento della prova orale, il Presidente della Camera di commercio può integrare la composizione della Commissione esaminatrice, su proposta della Commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a fare parte della Commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.

## Art. 4 – Prove d'esame

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, l'esame consiste in prove scritte ed in una prova orale.

La convocazione per le prove scritte viene comunicata ai candidati al momento della presentazione della domanda e, di norma, le prove hanno luogo presso i locali della sede camerale. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di documento d'identità in corso di validità.

In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del D.M. 21.02.1990, n. 300, gli aspiranti all'iscrizione nella sezione Agenti immobiliari e Agenti muniti di mandato a titolo oneroso dovranno sostenere un unico esame.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi (7/10) nelle prove scritte e non meno di sei decimi (6/10) in ciascuna di esse.

L'esame si intende superato se il candidato ottiene la votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova orale.

L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli Agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi (7/10). L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi (6/10) nella prova orale.

Il candidato che ha superato la prova scritta e che alla prova orale sia risultato non idoneo, dovrà sostenere nuovamente entrambe le prove (scritto e orale).

Le prove scritte vertono sulle materie e sui programmi d'esame di cui al D.M. 300/90. Esse consistono nella compilazione di due questionari a risposta multipla, costituiti da n.10 domande ciascuno. I candidati hanno a disposizione 10 minuti per rispondere ad ognuno dei due questionari.

I quesiti da sottoporre ai candidati sono estrapolati con estrazione random dalla banca dati all'uopo costituita pubblicata sul sito Camerale e resa disponibile all'utenza sotto forma di esercitazione in linea sul sito <a href="www.rm.camcom.it/quiz">www.rm.camcom.it/quiz</a>. La Commissione assicura la correttezza scientifica della formulazione delle domande e le relative risposte esatte, nonché il periodico aggiornamento.

La prova orale, consisterà in un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle materie oggetto dell'esame attraverso l'approfondimento ed il commento dei quesiti oggetto delle prove scritte.

Dello svolgimento delle prove d'esame viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario.

### Art. 5 – Esiti delle prove d'esame

Al termine delle prove scritte, la Commissione esaminatrice provvederà alla correzione delle stesse ed alla successiva comunicazione all'interessato dell'esito dell'esame tramite la consegna di un attestato che contiene in caso di esito positivo anche la convocazione per la prova orale.

Detta prova non potrà essere fissata prima del settimo giorno successivo a quella dell'esame scritto.

E' garantito l'accesso agli elaborati delle prove scritte ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. .

# Art. 6 – Modalità di comportamento da tenere durante le prove d'esame

Ciascun candidato deve presentarsi alla prova scritta e a quella orale il giorno in cui è stato convocato, entro e non oltre l'ora di convocazione. Il candidato che si presenti alle prove scritte in ritardo rispetto all'ora di inizio delle relative procedure non sarà ammesso a sostenere l'esame e sarà riconvocato per la prima data utile.

Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova scritta il candidato che si presenti alla prova privo di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Durante lo svolgimento delle prove non è possibile consultare testi o appunti, né utilizzare dispositivi elettronici in grado di mettere in contatto il candidato con soggetti terzi e pertanto coloro i quali saranno in possesso di cellulari, personal computer o quant'altro saranno invitati a spegnerli e a non utilizzarli, pena l'esclusione dall'esame.

Le prove scritte avvengono a porte chiuse e ai candidati non è consentito allontanarsi dall'aula dell'esame fino alla conclusione delle prove stesse a meno che non esplicitamente autorizzati dal Presidente della Commissione.

Alle prove orali è ammessa la presenza del pubblico.

#### Art. 7 – Assenza alle prove d'esame

Il candidato che non si presenti alle prove scritte e/o a quella orale deve giustificare la propria assenza mediante comunicazione da inviare alla Camera di commercio – Segreteria Commissione Esami Mediatori entro e non oltre 7 giorni dalla data della mancata presentazione.

Se l'assenza è dovuta a motivi di salute il candidato deve allegare alla comunicazione il certificato medico attestante lo stato di malattia in cui versava il giorno stabilito per l'esame.

Se l'assenza è dovuta a motivi di altra natura, il candidato deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare la propria impossibilità ad essere presente all'esame, ovvero argomentare tali motivi.

In tale ultimo caso le dichiarazioni rese dal candidato saranno oggetto di insindacabile valutazione da parte della Commissione.

Il candidato la cui assenza risulti giustificata viene convocato a sostenere l'esame nella prima data utile senza dover presentare alcuna nuova domanda di ammissione e senza dover corrispondere alcun ulteriore diritto.

In ogni caso il numero massimo di assenze giustificate è pari a tre.

Il candidato, la cui assenza risulti ingiustificata, dovrà ripresentare una nuova istanza di partecipazione all'esame.

### Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale. I competenti uffici provvederanno a darne ampia diffusione tramite inserimento nel sito camerale.

### Art. 9 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n.39/89 e successive modificazioni, nel D.M. 452/90, nel D.M. 300/90, nel D.M. 589/93 o dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico con apposite circolari.